

SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO PER L'AUTORIZZAZIONE AD UTILIZZARE SERVIZI PROPRIETARI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI SOSTA MEDIANTE APPLICAZIONI MOBILE

TRA

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A., con sede legale in Brescia (C.A.P. 25135), Via L. Magnolini, 3, (C.F. e P. I.V.A. 02246660985), in persona del [•], [•], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito anche "**BRESCIA MOBILITÀ**");

E

[•], con sede legale in [•], Via [•], (C.F. e P. I.V.A. [•]), in persona del Legale Rappresentante, [•], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito anche "[•]" e/o "**SOGGETTO AUTORIZZATO**");

(di seguito congiuntamente le "**PARTI**" e singolarmente la "**PARTE**");

PREMESSO CHE

- A.** BRESCIA MOBILITÀ è affidataria, sul territorio del Comune di Brescia e in altri Comuni, del servizio di gestione della sosta su aree regolamentate (segnalate da strisce blu a terra), subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta;
- B.** BRESCIA MOBILITÀ – sulla base dell'affidamento in essere con il Comune di Brescia ed altri Comuni – applica le tariffe determinate da tali Amministrazioni per la sosta nelle aree di parcheggio;
- C.** sulle aree di parcheggio gestite da BRESCIA MOBILITÀ è attualmente in vigore un sistema di sosta che prevede l'utilizzo, quale strumento di pagamento, di un *ticket* emesso da un parcometro, e/o di altri sistemi di pagamento e controllo della durata della sosta, a discrezione di BRESCIA MOBILITÀ;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- D.** BRESCIA MOBILITÀ, tenuto conto anche di quanto disposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**AGCM**") con parere del 18.06.2015 (AS1198) (laddove, sul presupposto che *«il regime di concorrenza "nel" mercato – ovvero la contestuale offerta del servizio da parte di una pluralità di operatori – appare quello più idoneo a garantire un corretto confronto competitivo tra operatori»*, prevede che i soggetti incaricati del servizio pubblico di gestione della sosta a pagamento nelle aree comunali introducano un regime di tipo autorizzatorio nel settore dei servizi di pagamento della sosta tramite *smartphone*, anche ricorrendo alla gestione simultanea di più sistemi informatici di gestione *mobile* della sosta, al fine di favorire la concorrenza nel mercato tra gli operatori del settore) ha indetto procedura pubblica per il rilascio di apposita autorizzazione agli operatori interessati ed in modalità non esclusiva all'utilizzo dei servizi proprietari di pagamento delle tariffe di sosta mediante applicazioni *mobile*;

- E. nell'ambito della procedura di cui alla precedente lett. D., l'operatore [•] ha richiesto a BRESCIA MOBILITÀ l'autorizzazione per l'utilizzo del proprio sistema tecnologico, al fine di consentire il pagamento della tariffa di sosta prevista nelle aree di parcheggio, come più sotto definite, e così affiancare le altre modalità già in atto gestite da BRESCIA MOBILITÀ, come specificato nella precedente lettera C.; in particolare l'operatore [•] ha progettato e realizzato un sistema innovativo e tutelato da privativa industriale che consente all'utente di utilizzare il telefono cellulare, associato ad un sistema di rete gestito dal medesimo soggetto per il pagamento della tariffa relativa alla sosta; tale sistema tecnologico consente di fornire all'utenza una modalità di pagamento che permette una più efficiente e celere gestione del servizio di sosta; l'introduzione della modalità di pagamento mediante il sistema tecnologico dell'operatore [•] (il quale consente all'utente del servizio pubblico di utilizzare il telefono cellulare per il pagamento della tariffa relativa alla sosta) è conforme alle specifiche tecniche del servizio di gestione della sosta affidato a BRESCIA MOBILITÀ sia dal Comune di Brescia sia dagli altri Comuni; l'autorizzazione all'operatore [•] non incide sui contenuti dell'affidamento da parte del Comune di Brescia e degli altri Comuni a BRESCIA MOBILITÀ inerente alla gestione della sosta a tempo ed a pagamento, avendo come unica finalità quella di introdurre una nuova modalità di pagamento della tariffa di sosta, ferme ed impregiudicate le altre condizioni del servizio di sosta di cui a tali affidamenti;
- F. tenuto conto anche di quanto previsto alle precedenti lettere D. ed E., BRESCIA MOBILITÀ con provvedimento autorizzativo del [•] ha concesso all'operatore [•] (d'ora in poi "**SOGGETTO AUTORIZZATO**") l'autorizzazione per l'utilizzo del proprio sistema tecnologico, al fine di consentire il pagamento della tariffa di sosta prevista nelle aree di parcheggio, il tutto come definito nel presente atto.

Quanto sopra premesso, le PARTI

CONVENGONO E STIPULANO

il presente atto (di seguito "**CONVENZIONE**").

ARTICOLO 1 - PREMESSE – DEFINIZIONI – ALLEGATI

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della CONVENZIONE, con forza e valore di patto vincolante tra le PARTI.

1.2. Tranne ove diversamente precisato tutti i termini e le espressioni che iniziano con lettera maiuscola avranno nella CONVENZIONE il significato qui di seguito loro attribuito:

- a) **Aree di Parcheggio**: le aree di parcheggio gestite in regime di concessione da BRESCIA MOBILITÀ e più precisamente le zone di sosta a pagamento sulle aree pubbliche e ad uso pubblico senza servizio di custodia, gestite mediante l'utilizzo di appositi dispositivi ed apparecchiature di controllo della durata della sosta stessa e per la riscossione dei corrispettivi (parcometri). All'atto di sottoscrizione della CONVENZIONE, le Aree di

Parcheggio sono quelle risultanti nell'**Allegato A**. Tali Aree di Parcheggio potranno subire modifiche e/o integrazioni nel corso della validità della CONVENZIONE.

- b) **Codice della Strada**: il D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e ss.mm.ii;
- c) **[•]**: il sistema informatico mediante *smartphone* utilizzato dal SOGGETTO AUTORIZZATO per calcolare la misura della tariffa da addebitare a ciascun utente per la sosta della propria autovettura nelle Aree di Parcheggio e consentire all'utente stesso di pagare la tariffa di sosta utilizzando il proprio telefono cellulare;
- d) **Servizio/Servizi**: i servizi di fatturazione del SOGGETTO AUTORIZZATO agli Utenti mediante utilizzazione del sistema **[•]**;
- e) **Sistema**: il sistema costituito da **[•]**, come meglio definito al successivo art. 3;
- f) **Utente/i**: qualsiasi automobilista che utilizzi le Aree di Parcheggio per la sosta della propria autovettura.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

- 2.1.** Con la sottoscrizione della presente CONVENZIONE, BRESCIA MOBILITÀ autorizza il SOGGETTO AUTORIZZATO ad utilizzare il Sistema ed a prestare i Servizi nelle proprie Aree di Parcheggio gestite dalla stessa BRESCIA MOBILITÀ.
- 2.2.** In particolare, l'implementazione del Sistema è finalizzata a consentire agli Utenti di eseguire il pagamento dell'importo dovuto per la sosta nell'Area di Parcheggio mediante il **[•]**.
- 2.3.** La CONVENZIONE rimane valida per tutti i comuni nei quali BRESCIA MOBILITÀ opera quale affidataria, previa comunicazione alle Amministrazioni interessate. Nei comuni dove BRESCIA MOBILITÀ ricopre un ruolo diverso (es. sola manutenzione tecnica delle apparecchiature di riscossione), sarà stipulato un apposito accordo tra il SOGGETTO AUTORIZZATO e l'amministrazione comunale interessata.
- 2.4.** Il SOGGETTO AUTORIZZATO si impegna in tal caso, in virtù delle sinergie operative raggiunte, ad applicare alle Amministrazioni Comunali interessate le medesime condizioni economiche di cui alla presente CONVENZIONE.
- 2.5.** BRESCIA MOBILITÀ si riserva di autorizzare fino ad un massimo di tre soggetti attivi nel medesimo arco temporale, fermo restando la possibilità sia per BRESCIA MOBILITÀ sia per il SOGGETTO AUTORIZZATO di recedere dalla CONVENZIONE, ai sensi dell'art. 9 della medesima.

ARTICOLO 3 - IL SISTEMA E I SERVIZI

- 3.1.** Il Sistema ed i Servizi erogati dal SOGGETTO AUTORIZZATO comprendono in particolare le attività di seguito descritte.
- 3.2.** Il Sistema consiste in un sistema innovativo sviluppato dal SOGGETTO AUTORIZZATO che consente agli Utenti di pagare la tariffa maturata in relazione alla sosta nell'Area di Parcheggio,

mediante utilizzazione del proprio telefono cellulare. In particolare, l'Utente può registrare il termine iniziale ed il termine finale del periodo di sosta mediante chiamata al SOGGETTO AUTORIZZATO, ovvero utilizzando l'apposita applicazione "smartphone" messa a disposizione e gestita dal medesimo.

- 3.3.** Resta inteso che, durante l'esecuzione della CONVENZIONE, il SOGGETTO AUTORIZZATO potrà sviluppare e adottare nuovi congegni e/o servizi per la registrazione del termine iniziale e del termine finale del periodo di sosta. Nei casi in cui queste modifiche abbiano un impatto, anche solo limitato, sugli Utenti, il SOGGETTO AUTORIZZATO sarà tenuto a dare a BRESCIA MOBILITÀ opportuna comunicazione. È fatta salva la possibilità per BRESCIA MOBILITÀ di recedere, con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, dalla CONVENZIONE, qualora le modifiche non siano ritenute opportune o convenienti, sia per BRESCIA MOBILITÀ stessa che per gli Utenti.
- 3.4.** Il termine iniziale ed il termine finale del periodo di sosta nelle Aree di Parcheggio vengono registrati nel Sistema [•] del SOGGETTO AUTORIZZATO, il quale calcola la tariffa che dovrà essere pagata da ciascun Utente al termine della sosta. La tariffa sarà conteggiata sulla base delle tariffe indicate da BRESCIA MOBILITÀ nelle Aree di Parcheggio. Gli Utenti pagano la tariffa direttamente al SOGGETTO AUTORIZZATO, sulla base dei termini e delle condizioni tra gli stessi convenute.
- 3.5.** La procedura di pagamento consiste nell'invio del relativo scontrino elettronico da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO all'Utente e nel pagamento effettuato dall'Utente mediante il conto prepagato, intestato al SOGGETTO AUTORIZZATO, ricaricabile attraverso l'utilizzazione di carte di credito e/o di pagamento, bonifico bancario o eventuali altri sistemi di pagamento disponibili. Deve essere data la possibilità agli Utenti di pagare la sosta in base al possesso di specifici requisiti, che consentiranno la fruizione di uno sconto e/o di una variazione della tariffa nominale prestabilita, come a titolo esemplificativo la residenza nel Comune di Brescia etc. Si precisa che, al momento della sottoscrizione della CONVENZIONE, a tutti i residenti di Brescia in possesso di apposita tessera *Park City Card* è applicato uno sconto del 50% (cinquanta per cento). Tale sconto è previsto nelle aree dettagliatamente indicate nell'**Allegato A**. È compito del SOGGETTO AUTORIZZATO garantire – pena la risoluzione dalla CONVENZIONE come previsto al successivo articolo 13.1. – l'applicabilità dello sconto, individuando modalità, senza oneri a carico di BRESCIA MOBILITÀ, attraverso cui lo stesso possa essere correttamente erogato.

ARTICOLO 4 - RAPPORTO TRA UTENTI E SOGGETTO AUTORIZZATO

- 4.1.** Il rapporto tra Utenti e SOGGETTO AUTORIZZATO sarà regolato sulla base di un apposito contratto predisposto dallo stesso SOGGETTO AUTORIZZATO. In riferimento alle modalità di pagamento del servizio sosta, secondo quanto previsto dalla CONVENZIONE, gli Utenti avranno rapporti solo ed esclusivamente con il SOGGETTO AUTORIZZATO, restando - per

ciò che attiene alle modalità di pagamento e di trattamento dei dati degli Utenti stessi - BRESCIA MOBILITÀ soggetto terzo.

- 4.2. In particolare, al fine di avvalersi dei Servizi, gli Utenti potranno pagare al SOGGETTO AUTORIZZATO una commissione che non superi la percentuale massima del 15% del valore della sosta, secondo il vigente listino prezzi adottato dal SOGGETTO AUTORIZZATO e pubblicato nel relativo sito ([.]) in modo che sia facilmente leggibile da parte degli Utenti.
- 4.3. Il SOGGETTO AUTORIZZATO, qualora ricorrano giustificati e acclarati motivi specificatamente indicati nelle condizioni di contratto con l'Utente, potrà recedere in qualsiasi momento dall'abbonamento sottoscritto dall'Utente, fatto salvo il diritto di quest'ultimo al rimborso delle somme ancora disponibili e non utilizzate.
- 4.4. Resta inteso che l'Utente, qualora non esegua correttamente il pagamento della tariffa dovuta per la sosta nelle Aree di Parcheggio, potrà essere soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, e alle penali di cui alle condizioni generali di sosta. Qualsivoglia contestazione dovesse scaturire tra il SOGGETTO AUTORIZZATO e gli Utenti, relativamente alle modalità di pagamento e quindi anche con riferimento a disservizi e/o mancati pagamenti delle soste, dovrà essere gestita esclusivamente dal SOGGETTO AUTORIZZATO, restando espressamente manlevata al riguardo BRESCIA MOBILITÀ. Conseguentemente, alcuna responsabilità derivante dal rapporto in oggetto potrà essere imputata a BRESCIA MOBILITÀ.

ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

Con la sottoscrizione della presente CONVENZIONE, il SOGGETTO AUTORIZZATO assume le seguenti obbligazioni:

- a) comunicare a BRESCIA MOBILITÀ, con 15 (quindici) giorni di preavviso, l'avvio operativo del servizio sulla Aree di Parcheggio, assicurando altresì che il servizio sia effettivamente operativo alla data prevista e comunicata agli Utenti;
- b) offrire agli Utenti un abbonamento al Sistema ed ai Servizi, nonché gestire la fatturazione, il servizio di assistenza agli Utenti e l'operatività del Sistema e dei Servizi;
- c) sopportare le spese relative alla necessaria fornitura e posa della segnaletica promozionale, informativa ed operativa (quali insegne e cartelli esplicativi del servizio all'Utenza), ferma restando la necessaria autorizzazione da parte di BRESCIA MOBILITÀ; resta al riguardo inteso che tale segnaletica conterrà il marchio del SOGGETTO AUTORIZZATO e qualsiasi altra informazione ritenuta utile dal medesimo SOGGETTO AUTORIZZATO, al fine di consentire l'attivazione dei Servizi da parte degli Utenti. I contenuti ed il posizionamento della segnaletica dovranno essere concordati con BRESCIA MOBILITÀ ed il Comune di Brescia e dovranno altresì essere rispettati i vincoli paesaggistici ed ambientali previsti per il territorio comunale; tale segnaletica potrà essere eventualmente integrata con le informazioni di eventuali altri gestori di Sistemi ed i Servizi alternativi e concorrenziali a quelli gestiti dal

SOGGETTO AUTORIZZATO e parimenti autorizzati all'esercizio nelle aree di sosta gestite da BRESCIA MOBILITÀ;

- a) assicurare che nelle Aree di Parcheggio, ove verrà attivato il Sistema, vengano applicate le tariffe determinate da BRESCIA MOBILITÀ e dall'Amministrazione Comunale (intendendo con ciò sia le tariffe vigenti al momento di sottoscrizione della presente CONVENZIONE e meglio indicate all'Allegato A della stessa, sia le eventuali modifiche e/o integrazioni successive). Tali tariffe potranno essere oggetto di commissioni, applicate dal SOGGETTO AUTORIZZATO nei limiti indicati al precedente Art. 4.2;
- b) adottare nel Sistema, quali codici identificativi delle Aree di Parcheggio e del Comune di Brescia, i codici operativi già adottati da BRESCIA MOBILITÀ per servizi similari, dettagliatamente riportati nell'Allegato A, in maniera tale da facilitare l'utilizzo degli stessi da parte degli Utenti; tali codici potranno essere variati da BRESCIA MOBILITÀ in base ad esigenze operative. In tal caso il SOGGETTO AUTORIZZATO si impegna a variare i codici gestendo l'aggiornamento sia sul proprio Sistema che sulla segnaletica di cui al precedente punto c);
- c) comunicare tempestivamente a BRESCIA MOBILITÀ qualsivoglia malfunzionamento e/o difetto relativo al Sistema e/o ai Servizi e registrare tutte le transazioni di addebito nei confronti degli Utenti;
- d) mettere a disposizione di BRESCIA MOBILITÀ, che lo potrà distribuire presso i propri canali come indicato nel successivo art. 6 lett. c), eventuale materiale informativo relativo al Sistema ed ai Servizi. Tale materiale informativo sarà pubblicato e distribuito al pubblico a completa responsabilità del SOGGETTO AUTORIZZATO e potrà comprendere materiale promozionale, quali *dépliant*, *brochure*, illustrazioni etc.;
- e) fornire a BRESCIA MOBILITÀ un rapporto su base mensile contenente tutte le transazioni di addebito e le statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente;
- f) il SOGGETTO AUTORIZZATO metterà a disposizione di BRESCIA MOBILITÀ, a titolo gratuito, un applicativo *web responsive* o un'*app mobile* per il controllo in tempo reale - da parte del personale di BRESCIA MOBILITÀ e della Polizia Locale del Comune di Brescia e degli altri eventuali Comuni interessati - dello stato del pagamento della sosta effettuata dagli Utenti, tramite la verifica del solo numero di targa; garantirà, altresì, a BRESCIA MOBILITÀ la possibilità di accedere tramite piattaforma *internet*, messa a disposizione gratuitamente dal SOGGETTO AUTORIZZATO, alle relative statistiche sui parcheggi; tutte le informazioni dovranno essere rese disponibili in forma aggregata e senza alcun riferimento ai dati personali degli Utenti;
- g) il SOGGETTO AUTORIZZATO si impegna altresì a interfacciare, con costi a suo carico, il *data base* del proprio sistema di pagamento con eventuali sistemi di controllo centralizzati dello stato di pagamento della sosta sviluppati da BRESCIA MOBILITÀ o per conto della stessa o

comunque nella disponibilità della stessa; in caso di inadempienza al presente impegno BRESCIA MOBILITÀ si riserva di recedere dalla presente CONVENZIONE;

- h)** fornire agli Utenti le *patch* personalizzate da apporre sul parabrezza per rendere possibili i controlli del personale di BRESCIA MOBILITÀ;
- i)** comunicare a BRESCIA MOBILITÀ qualsiasi modifica *hardware*, infrastrutturale e/o *software* che possa avere effetti sulla regolare utilizzazione del Sistema e dei Servizi offerti dal SOGGETTO AUTORIZZATO; resta al riguardo inteso che, tali modifiche dovranno essere comunicate a BRESCIA MOBILITÀ con un adeguato preavviso;
- j)** fornire idonea e adeguata formazione al personale di BRESCIA MOBILITÀ, sia in fase iniziale sia periodicamente, presso la sede di quest'ultima ed anche attraverso il sistema delle teleconferenze;
- k)** gestire le eventuali contestazioni degli Utenti relative al sistema di pagamento messo a disposizione dal SOGGETTO AUTORIZZATO, in particolare contestazioni riguardanti il malfunzionamento del Sistema stesso, che saranno prontamente inoltrate da BRESCIA MOBILITÀ al contatto che il SOGGETTO AUTORIZZATO dovrà indicare come incaricato per tale scopo;
- l)** adattare le tariffe laddove modificate e differenziate per zona;
- m)** versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, sul conto di BRESCIA MOBILITÀ che verrà comunicato, le somme introitate nel mese precedente relative alle intere tariffe nominali pagate dagli Utenti per la sosta presso le Aree di Parcheggio, al netto della eventuale commissione aggiuntiva applicata dal SOGGETTO AUTORIZZATO nei confronti degli Utenti ai sensi dell'art. 4.2.;
- n)** stipulare una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a titolo di garanzia per le somme introitate per conto di BRESCIA MOBILITÀ, per un importo garantito pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00); tale polizza sarà soggetta ad eventuali ulteriori adeguamenti nelle annualità successive in modo da garantire almeno 2 (due) mensilità di incassi; la garanzia fideiussoria deve prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta da parte di BRESCIA MOBILITÀ; l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO non potrà costituire motivo per non procedere al versamento della somma assicurata in caso di richiesta da parte di BRESCIA MOBILITÀ; Il SOGGETTO AUTORIZZATO si obbliga, quindi, a consegnare a BRESCIA MOBILITÀ, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula della CONVENZIONE, copia di tale polizza, pena la risoluzione della stessa come previsto al successivo articolo 13.1.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI DI BRESCIA MOBILITÀ

6.1 Con la sottoscrizione della CONVENZIONE, BRESCIA MOBILITÀ assume le seguenti obbligazioni:

- a) consentire l'implementazione del Sistema e dei Servizi in tutte le Aree di Parcheggio gestite da BRESCIA MOBILITÀ, salvo situazioni particolari che non rendano tecnicamente possibile e/o opportuna l'implementazione stessa, previo accordo tra le Parti e con il Comune interessato;
- b) comunicare al SOGGETTO AUTORIZZATO – con un preavviso comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni – qualsiasi modifica alla consistenza delle Aree di Parcheggio, alle tariffe applicabili ed ai codici identificativi delle aree;
- c) verificare, tramite terminale collegato al *database* del SOGGETTO AUTORIZZATO ed inserendo la targa della vettura in sosta, che sia stato effettuato, mediante telefono cellulare, il pagamento della tariffa relativa alla sosta stessa nelle Aree di Parcheggio. Resta inteso che gli Utenti che non saranno in grado di esibire al personale di BRESCIA MOBILITÀ addetto al controllo (c.d. Ausiliari della Sosta) un valido attestato di pagamento, potranno essere soggetti alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada oltre che alle penali previste dalle condizioni generali di sosta.

6.2 BRESCIA MOBILITÀ si impegna altresì ad occuparsi delle seguenti attività:

- a) ottenere da parte degli Enti concedenti del servizio di sosta tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'implementazione nella Aree di Parcheggio del Sistema e dei Servizi, nonché per l'installazione ed il posizionamento della cartellonistica promozionale ed informativa di cui al precedente art. 5 lett. b);
- b) mettere a disposizione degli Utenti l'eventuale materiale informativo e promozionale come fornito dal SOGGETTO AUTORIZZATO secondo il precedente art. 5 lett. g), senza alcuna responsabilità di BRESCIA MOBILITÀ in merito ai contenuti di detto materiale;
- c) gestire eventuali contestazioni degli Utenti sulla base dei dati risultanti dal Sistema, interessando il SOGGETTO AUTORIZZATO per quanto di propria competenza o il servizio di accertamento in caso di questioni riguardanti gli aspetti meramente sanzionatori della sosta irregolare.

ARTICOLO 7 - PROMOZIONE DEL SERVIZIO

7.1. Le PARTI pianificheranno azioni di *marketing* che, sia separatamente sia in forma congiunta, possano aumentare la diffusione del servizio. Particolare attenzione sarà riservata, a titolo esemplificativo, ai *social network*, alla visibilità sui parcometri ed alla disponibilità di materiale informativo presso i punti di contatto con il pubblico.

7.2. In occasione di eventi e manifestazioni sarà posto l'accento sulla disponibilità del servizio, in particolare per informare gli utenti non residenti.

- 7.3.** BRESCIA MOBILITÀ inoltre potrà promuovere il servizio presso altre Amministrazioni, ove operi in gestione o concessione, al fine di estendere la disponibilità del servizio a beneficio degli Utenti.

ARTICOLO 8 - PAGAMENTI

- 8.1.** BRESCIA MOBILITÀ non corrisponderà al SOGGETTO AUTORIZZATO alcuna somma per la manutenzione adattativa od evolutiva del Sistema. Eventuali richieste di aggiornamento del Sistema da parte di BRESCIA MOBILITÀ che modifichino in modo significativo le attuali modalità d'uso ed i processi di integrazione saranno oggetto di valutazione congiunta tra le PARTI.
- 8.2.** Non sarà applicato a carico di BRESCIA MOBILITÀ alcun aggio per la vendita e distribuzione dei titoli di sosta e riscossione delle relative tariffe nelle Aree di Parcheggio, comunque ed a chiunque effettuata da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO. Nessun costo dovrà essere esposto a BRESCIA MOBILITÀ per la gestione ed esercizio del Sistema e Servizi del SOGGETTO AUTORIZZATO nelle Aree di Parcheggio.
- 8.3.** Il SOGGETTO AUTORIZZATO corrisponderà a BRESCIA MOBILITÀ quanto interamente dovuto dagli Utenti sulla base delle tariffe applicabili per le soste effettuate sulle Aree di Parcheggio nel mese precedente, riconoscendo a BRESCIA MOBILITÀ l'intero importo delle tariffe di sosta riscosse tramite il Sistema ed i Servizi gestiti ed esercitati dal SOGGETTO AUTORIZZATO sulle Aree di Parcheggio, al netto della eventuale commissione aggiuntiva applicata dal SOGGETTO AUTORIZZATO stesso nei confronti degli Utenti ai sensi dell'art. 4.2.
- 8.4.** L'importo dovuto a BRESCIA MOBILITÀ sarà determinato sulla base del rendiconto mensile predisposto dal SOGGETTO AUTORIZZATO entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo ai consumi. Contemporaneamente alla redazione di tale rendiconto sarà corrisposto il relativo pagamento.
- 8.5.** Il SOGGETTO AUTORIZZATO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine il SOGGETTO AUTORIZZATO si impegna, tra l'altro, a comunicare a BRESCIA MOBILITÀ il conto corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti di cui al presente articolo 8.
- 8.6.** Il SOGGETTO AUTORIZZATO non ha diritto ad alcun onere e/o indennizzo e/o importo da parte di BRESCIA MOBILITÀ per le attività previste nella presente CONVENZIONE.

ARTICOLO 9 - DURATA E RECESSO

- 9.1.** La CONVENZIONE avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- 9.2.** Ciascuna delle PARTI avrà altresì il diritto di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivazione dalla CONVENZIONE con preavviso scritto non inferiore a 3 (tre) mesi naturali e

consecutivi, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C. L'esercizio del diritto di recesso non potrà comportare alcun diritto (economico o giuridico) o risarcimento di qualsivoglia natura di una PARTE nei confronti dell'altra.

- 9.3.** Resta inoltre inteso tra le PARTI che, qualora il SOGGETTO AUTORIZZATO non ottemperi tempestivamente all'obbligo di pagamento di cui al precedente articolo 8., BRESCIA MOBILITÀ avrà la facoltà di risolvere la CONVENZIONE con efficacia immediata, ex articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C. da inviare al SOGGETTO AUTORIZZATO, fatto salvo il diritto di BRESCIA MOBILITÀ al risarcimento dei danni subiti di qualsivoglia natura.
- 9.4.** Al venire meno dell'efficacia e/o validità della CONVENZIONE – per qualsivoglia causa intervenuta – il SOGGETTO AUTORIZZATO dovrà immediatamente interrompere l'offerta del Sistema e dei Servizi, come pure l'utilizzazione dei segni distintivi di cui al successivo art. 12.

ARTICOLO 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI DI NATURA RISERVATA

- 10.1.** Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) (**"D. Lgs. 196/2003"**), le PARTI acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nella CONVENZIONE per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
- 10.2.** Il SOGGETTO AUTORIZZATO si obbliga a trattare i dati personali degli Utenti nel rispetto del *"D. Lgs. 196/2003"* e ss.mm.ii. e nel rispetto del *"Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*, adottando ogni misura e/o adempimento ivi previsto e/o richiesto da ogni ulteriore normativa vigente in materia. Il SOGGETTO AUTORIZZATO si impegna ad adeguare inoltre le attività ed i rispettivi sistemi, per quanto di competenza, in ordine agli obblighi di informativa previsti.
- 10.3.** Resta inteso che tutte le informazioni, in particolare quelle commercialmente sensibili, dati o documenti che verranno in possesso delle PARTI o che una PARTE comunicherà all'altra ai fini della CONVENZIONE, non potranno essere divulgate, pubblicate e/o comunicate in alcun modo a terzi, in tutto o in parte, né potranno essere usate e/o sfruttate dalle stesse per vantaggi propri o di terzi. Nella valutazione delle informazioni, dei dati e dei documenti, ciascuna PARTE attuerà ogni valida misura affinché gli stessi rimangano riservati. Costituiscono informazioni commercialmente sensibili, i dati o le informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali la cui divulgazione è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.
- 10.4.** Le PARTI garantiscono che gli obblighi di riservatezza assunti saranno rispettati anche dai propri dipendenti, consulenti ed incaricati a vario titolo che, per qualsivoglia ragione, ne giungano a conoscenza.
- 10.5.** L'obbligo di cui al presente articolo non cesserà se non in riferimento a quegli specifici dati, informazioni o documenti che le PARTI possono dimostrare essere già di pubblico dominio al

momento della sottoscrizione della CONVENZIONE, o che lo siano divenuti in seguito, per fatti alle stesse non imputabili.

- 10.6.** In caso di risoluzione, scadenza o venire meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia della CONVENZIONE, ciascuna PARTE si impegna a restituire all'altra PARTE le informazioni di natura riservata di cui ai commi che precedono.

ARTICOLO 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI ED ESCLUSIVA

- 11.1.** Nell'esecuzione della CONVENZIONE, ciascuna PARTE dovrà operare in maniera indipendente con una propria organizzazione e con gestione a proprio rischio. La CONVENZIONE non stabilisce alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, esclusività, associazione, *joint venture* o società tra SOGGETTO AUTORIZZATO e BRESCIA MOBILITÀ.
- 11.2.** Nessuna PARTE avrà alcun potere di rappresentanza dell'altra e nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o simili di una PARTE sarà vincolante per l'altra.
- 11.3.** Resta altresì inteso che il SOGGETTO AUTORIZZATO implementerà il Sistema e fornirà i Servizi in regime di non esclusività (anche in riferimento alla delibera dell'AGCM n. AS1198 del 18 giugno 2015), e sarà pertanto libero di offrire – senza restrizione alcuna – i medesimi Sistemi e Servizi a favore di soggetti terzi che operino nel medesimo settore di BRESCIA MOBILITÀ. Il regime di non esclusività è reciproco.
- 11.4.** BRESCIA MOBILITÀ, anche in attuazione al già citato parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18.06.2015 (AS1198), e, pertanto, al fine di favorire la concorrenza nel mercato tra gli operatori del settore della gestione della tariffazione della sosta mediante *smartphone*, potrà in ogni momento avvalersi di altri sistemi e servizi di pagamento sulle Aree di Parcheggio, alternativi, simili e analoghi a quelli oggetto della CONVENZIONE, anche avvalendosi di altri operatori in regime di concorrenza commerciale con il SOGGETTO AUTORIZZATO, senza che il SOGGETTO AUTORIZZATO possa vantare alcun diritto (economico o giuridico) o risarcimento di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 12 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 12.1.** Il SOGGETTO AUTORIZZATO è il solo ed esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o comunque connessi al Sistema e/o ai Servizi.
- 12.2.** BRESCIA MOBILITÀ – limitatamente alla durata della CONVENZIONE – avrà il diritto di utilizzare i marchi del SOGGETTO AUTORIZZATO ovvero qualsiasi altro segno distintivo associato al Sistema e/o ai Servizi, al solo ed esclusivo fine di promuovere il Sistema ed i Servizi del SOGGETTO AUTORIZZATO presso gli Utenti.
- 12.3.** Il SOGGETTO AUTORIZZATO non potrà utilizzare marchi o segni distintivi di BRESCIA MOBILITÀ, salvo espressa autorizzazione scritta della stessa BRESCIA MOBILITÀ.

**ARTICOLO 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE-
FORZA MAGGIORE – CASO FORTUITO – FATTO DEL TERZO**

13.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nella CONVENZIONE, BRESCIA MOBILITÀ, fatto salvo il risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) nell'ipotesi di cui all'art. 3.5.;
- b) violazione dell'obbligo di consegnare la polizza di cui all'art. 5.;
- c) violazione all'obbligo di pagamento di cui all'articolo 8.;
- d) allorché il soggetto autorizzato trattenga e/o incameri e/o occulti gli introiti del servizio incassati dagli Utenti;
- e) applicazione a carico del soggetto autorizzato dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della CONVENZIONE;
- g) mancanza e/o perdita dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- h) perdita da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO dei requisiti previsti per l'esecuzione della CONVENZIONE quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento e/o irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i) grave inadempimento dell'obbligo, di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- j) nelle ipotesi di cui all'art. 14.;
- k) nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente in materia.

13.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 13.1., la CONVENZIONE si intenderà risolta di diritto non appena BRESCIA MOBILITÀ avrà comunicato al SOGGETTO AUTORIZZATO, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di BRESCIA MOBILITÀ.

13.3. In ipotesi di risoluzione della CONVENZIONE, ai sensi del presente articolo, il SOGGETTO AUTORIZZATO ha l'obbligo di corrispondere a BRESCIA MOBILITÀ, oltre agli importi concordati, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione.

13.4. Qualunque modifica alla CONVENZIONE anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

13.5. Ciascuna PARTE non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'altra PARTE per inadempimento della CONVENZIONE,

qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) interruzione dei pubblici servizi;
- b) scioperi;
- c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia, o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
- d) caso fortuito.

ARTICOLO 14 – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

14.1. Il SOGGETTO AUTORIZZATO, con la sottoscrizione della CONVENZIONE, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) di conoscere e di accettare il Codice Etico e di Comportamento di BRESCIA MOBILITÀ – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” - impegnandosi ed obbligandosi, nel corso di vigenza della CONVENZIONE, a rispettarne i relativi contenuti;
- b) di conoscere e di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo BRESCIA MOBILITÀ e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Gruppo BRESCIA MOBILITÀ e successivi aggiornamenti - pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza della CONVENZIONE, a rispettarne i relativi contenuti.

14.2. Il SOGGETTO AUTORIZZATO con la sottoscrizione della CONVENZIONE espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della CONVENZIONE;
- b) di non aver corrisposto o promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula della CONVENZIONE;
- c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della CONVENZIONE rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (“**D.Lgs. 231/2001**”) e di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del

citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

14.3. Qualora il SOGGETTO AUTORIZZATO non rispettasse per tutta la durata della CONVENZIONE gli impegni e gli obblighi di cui ai precedenti commi 14.1. e 14.2., BRESCIA MOBILITÀ avrà il diritto di risolvere la CONVENZIONE ai sensi del precedente art. 13.1.

14.4. La realizzazione da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo BRESCIA MOBILITÀ sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione ai sensi del precedente art. 13.1.

ARTICOLO 15 - LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

15.1. Per quanto non espressamente previsto nella CONVENZIONE, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in materia.

15.2. Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione della CONVENZIONE è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

ARTICOLO 16 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni inerenti alla CONVENZIONE saranno inviate ai seguenti indirizzi:

a) quanto a BRESCIA MOBILITÀ:

BRESCIA MOBILITÀ S.p.A. - Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia (BS), PEC: bresciamobilita@legalmail.it - Attenzione del Direttore Generale;

b) quanto al SOGGETTO AUTORIZZATO: Via [•], PEC: [•], Attenzione: [•].

ARTICOLO 17 - REGISTRAZIONE – SPESE - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

17.1. In materia di imposta di registro, di imposta di bollo e di altri oneri di Legge si applicano le disposizioni vigenti in materia, con relativo onere posto a carico del SOGGETTO AUTORIZZATO.

17.2. La CONVENZIONE è sottoscritta con firma digitale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Brescia, [•]

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

([•])

[•]

Il Rappresentante Legale

[•]

[•]

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

SCHEMA